



SENT. n. 48/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai signori magistrati:

Piero Carlo FLOREANI Presidente

Alessandro BENIGNI Consigliere

Antonino GRASSO Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21425 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- Jacassi Pietro (c.f.: JCSPTR51P25I38N) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Raffaella Rubino (c.f.: RBNRFL70M52D969K) con lei elettivamente domiciliato all'indirizzo digitale pec: raffaella.rubino@ordineavvgenova.it;

- Galletto Alberto (c.f. GLLLRT68S22D969F) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Roberto Damonte (c.f. DMNRRT66B24A388T)

pec: studiodamonte@avvocatigenova.eu, Giovanni Ranzani (c.f. RNZGNN6502D969E) pec: giovanni.ranzani@ordineavvgenova.it, Filippo

Guiglia (c.f. GGLFPP71P05Z312Q) pec: filippo.guiglia@ordineavvgenova.it,

e Nadia Podestà (c.f. PDSNDA78R46A145D) pec: nadia.podesta@ordineavvgenova.it, ed elettivamente domiciliato con l'avv. Roberto Damonte;

	- Silva Carlo (c.f. SLVCRL66C07D969S), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Glauco Stagnaro (c.f. STGGLC75P19C621U) pec: glauco.stagnaro@ordineavvgenova.it ed Emanuele Bertolin (c.f. BRTMNL82H22F241D) pec: emanuele.bertolin@ordineavvgenova.it , con loro elettivamente domiciliato agli indirizzi digitali sopra riportati;	
	-Valdata Luca (c.f.: VLDLCU65E03D969V) Liquidatore giudiziale del Concordato preventivo Centro progetti informatici s.r.l., con sede in Genova, p. i.: 03462730106;	
	-Rezzano Sebastiano (c.f. RZZSST64P23E488U) Commissario giudiziale del Concordato preventivo Centro progetti informatici s.r.l., p.i.: 03462730106, con sede in Genova;	
	-Hardonk Federico (c.f.: HRDFRC66E05D969U9) Liquidatore giudiziale del Concordato preventivo Centro progetti informatici, s.r.l. (p.i.: 03462730106), con sede in Genova, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Bazzani, (c.f. BZZSFN64P20D969M) con lui elettivamente domiciliato all'indirizzo digitale pec: stefano.bazzani@ordineavvgenova.it ;	
	- Centro progetti informatici s.r.l. (p.i.: 03462730106) con sede legale in Genova, in persona del legale rappresentante pro-tempore Pietro Jacassi (c.f.: JCSPTR51P25I38N) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Raffaella Rubino (c.f.: RBNRFL70M52D969K) con lei elettivamente domiciliata all'indirizzo digitale pec: raffaella.rubino@ordineavvgenova.it ;	
	- Clickutility Team s.r.l. (p. i.: 02512681202) con sede legale in Genova, in persona di Carlo Silva (c.f. SLVCRL66C07D969S), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Glauco Stagnaro (c.f. STGGLC75P19C621U) pec.: glauco.stagnaro@ordineavvgenova.it ed	
	2	

	Emanuele Bertolin (c.f. BRTMNL82H22F241D) pec: emanuele.bertolin@ordineavvgenova.it, con loro elettivamente domiciliata agli indirizzi digitali sopra riportati;	
	- Lem TTA s.r.l. (p.i. 01571060993) con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante p.t. Simone Gragnani (c.f. GRGSMN68B23H501S), rappresentata e difesa dagli avv.ti Sarah Garabello (c.f. GRBSRH80E67D742P) pec: sarah.garabello@ordineavvgenova.it, Alessio Anselmi (c.f. NSLLSS83A06D969Q) pec: alessio.anselmi@ordineavvgenova.it e Federico Smerchinich (c.f. SMRFRC91P12A271M) pec: federico.smerchinich@ordineavvgenova.it, con loro elettivamente domiciliata ai predetti indirizzi digitali;	
	- Cap Solutions s.r.l. (p.i.: 02033350998) con sede legale in Genova, in persona del legale rappresentante p.t., Jacassi Pietro, nato a Sanremo (IM) il 25.9.1951 e residente in Genova, via Arezzo n. 1/1B (c.f. JCSPTR51P25I138N).	
	Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 20 marzo 2025, il consigliere relatore Antonino Grasso, il Pubblico ministero, in persona del S. Procuratore generale dott.ssa Simona Desi, e gli avv.ti Rubino Raffaella, Ranzani Giovanni, Podestà Nadia, Stagnaro Glauco, Bertolin Emanuele, Bazzani Stefano, Smerchinich Federico per i convenuti.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con citazione depositata il 25.10.2023 la Procura regionale ha evocato in giudizio i convenuti in epigrafe per sentirli condannare al risarcimento del danno, in favore di FI.L.S.E. S.p.A., di euro 393.510,99 (euro 135.518,96 per il progetto SIAS ed euro 257.922,03 per il progetto IPET), oltre rivalutazione,	
	3	

	interessi e spese di giudizio. Il danno relativo al progetto SIAS, pari a euro	
	135.518,96, addebitato, in solido, a: CPI srl (legale rappresentante Jacassi	
	Pietro; liquidatore giudiziale Valdata Luca; commissario giudiziale Rezzano	
	Sebastiano); Jacassi Pietro e Galletto Alberto (personalmente e in proprio);	
	CAP Solutions s.r.l. (in persona del legale rappresentante, Jacassi Pietro). Il	
	danno relativo al progetto IPET, pari a euro 257.922,03, addebitato, in solido,	
	al RTI: Centro progetti informatici (CPI) srl (legale rappresentante Jacassi	
	Pietro; liquidatore giudiziale Valdata Luca; commissario giudiziale Rezzano	
	Sebastiano); Clickutility Team (in persona del legale rappresentante, Silva	
	Carlo); LEM TTA (in persona del legale rappresentante); Jacassi Pietro e Silva	
	Carlo (personalmente e in proprio); CAP Solutions s.r.l. (in persona del legale	
	rappresentante Jacassi Pietro).	
	Risulta dalla citazione che la Guardia di Finanza (GdF) ha segnalato	
	irregolarità nella rendicontazione dei costi per i contributi erogati dalla Fi.l.s.e.	
	s.p.a. – società che assiste e supporta la Regione Liguria negli interventi a so-	
	stegno del sistema economico – alla Centro progetti informatici s.r.l. (già Cap	
	S.p.A. e Cap s.r.l.), rappresentata da Pietro Jacassi, con riguardo ai progetti	
	“Sistema intelligente integrato per l’acquisizione, elaborazione, comunica-	
	zione e fruizione di informazioni nell’ambito dell’assistenza sanitaria” (SIAS)	
	e “Internet Protocol for e-ticketing” (IPET), relativo alla realizzazione di uno	
	standard per l’interoperabilità e la <i>compliance</i> nei sistemi di biglietteria elet-	
	tronica. Nell’ambito del progetto Ipet, le falsità avrebbero riguardato anche le	
	altre società del raggruppamento temporaneo di imprese partecipanti al pro-	
	getto, ovvero la Clickutility s.r.l., legalmente rappresentata da Carlo Silva, e la	
	Lem Reply s.r.l.. I rami di azienda relativi ai progetti in contestazione sono stati	
	4	

	ceduti da CPI s.r.l. alla Cap Solutions s.r.l. Le irregolarità hanno riguardato i	
	costi rendicontati, segnatamente il costo del personale impegnato nell'espleta-	
	mento dei progetti. Dei dipendenti formalmente impegnati nel progetto SIAS,	
	5 (su 7) lavoratori hanno espressamente dichiarato di non aver mai partecipato	
	a tale progetto, disconoscendo altresì le firme presenti sui documenti riepilo-	
	gativi degli impieghi loro intestati. Inoltre, la fase 4 di SIAS prevedeva l'in-	
	stallazione di una sperimentazione pilota presso il Dipartimento cardiovasco-	
	lare dell'ospedale Gaslini di Genova. Gli accertamenti condotti dalla GdF	
	hanno appurato la completa estraneità al progetto dell'ospedale e, conseguen-	
	temente, il mancato utilizzo del sistema. Relativamente al progetto IPET è ri-	
	sultato che molti dipendenti escussi non hanno preso parte al progetto, mentre	
	altri dipendenti hanno disconosciuto le firme apposte in calce agli schemi di	
	rendicontazione delle ore lavorate. Inoltre, è stata accertata la falsità della con-	
	sulenza apparentemente prestata dalla "E@sy Informatica di Paolo Semino"	
	alla Cap Solution s.r.l.. Esperita l'istruttoria di competenza, la Procura regio-	
	nale ha emesso inviti a dedurre (datati 15.6.2022) con notificazione:16.6.2022	
	nei confronti della Clickutility e della Lem (a mezzo PEC); 20.6.2022 nei con-	
	fronti di Pietro Jacassi (a mezzo U.G.) in proprio e quale rappresentante della	
	Centro progetti informatici e di Carlo Silva (a mezzo U.G.) in proprio e quale	
	rappresentante della Clickutility; 30.6.2022 nei confronti di Alberto Galletto (a	
	mezzo U.G.). In data 25.10.2022, successivamente alla presentazione delle	
	controdeduzioni da parte dei primi invitati, l'invito a dedurre è stato notificato	
	(via posta elettronica certificata) anche al commissario e al liquidatore della	
	procedura di concordato preventivo della Centro progetti informatici s.r.l. Con	
	istanza del 2.1.2023, la Procura, ravvisando l'esigenza di un supplemento	
	5	

	istruttorio presso la Fi.l.s.e. e quella di notificare l'invito a dedurre anche alla	
	Cap Solutions, risultata cessionaria dei rami d'impresa CPI, ha chiesto la pro-	
	roga di 180 giorni per il deposito dell'atto di citazione. La proroga è stata con-	
	cessa con ordinanza del 16 marzo 2023, n. 1 (relativa a Jacassi Pietro, perso-	
	nalmente e quale rappresentante legale Centro progetti informatici s.r.l.; Gal-	
	letto Alberto; Silva Carlo, personalmente e quale rappresentante legale Clic-	
	kutility Team s.r.l.; Centro progetti informatici s.r.l., in persona del legale rap-	
	presentante p.t.; Clickutility Team s.r.l., in persona del legale rappresentante	
	p.t.; LEM TTA s.r.l., in persona del legale rappresentante). L'invito a dedurre	
	integrativo datato 9.1.2023, con menzione del coinvolgimento della Cap Solu-	
	tions, è stato notificato a quest'ultima società in data 10.1.2023 e alle altre parti	
	tra il 10 e il 13 gennaio 2023.	
	Con memoria depositata in data 19.4.2024, si è costituito in giudizio	
	Pietro Jacassi, che:	
	° insta per il rito abbreviato nonostante il parere negativo già reso dal	
	Pubblico ministero a motivo della presenza di un doloso arricchimento,	
	offrendo il pagamento della somma di euro 38.433,00, pari al 50% della quota	
	di danno ritenuta a lui imputabile. In via graduata, ha proposto il pagamento di	
	euro 77.000,00;	
	°in via subordinata, chiede la sospensione del giudizio in attesa della	
	definizione del procedimento penale;	
	° nel merito, contesta l'esistenza di un danno erariale, in quanto il	
	progetto Sias sarebbe stato realizzato in aderenza alla proposta della società e	
	affrontando i costi indicati e rendicontati. Anche il progetto Ipet sarebbe stato	
	realizzato in aderenza alla proposta del RTI e affrontando i costi indicati e	
	6	

	rendicontati. Richiama in tal senso le conclusioni dei verificatori nominati	
	dalla società concedente i finanziamenti, ricostruendo in chiave divergente	
	dalla contestazione erariale le vicende relative alla sperimentazione delle	
	applicazioni software. Il danno erariale comunque non potrebbe eccedere le	
	somme indebitamente erogate a copertura di costi in realtà non sostenuti,	
	complessivamente pari ad euro 11.427; in ulteriore subordine il danno non	
	sarebbe superiore ad euro 27.944,00 per il progetto SIAS ed euro 78.154,00	
	per il progetto IPET;	
	° deduce la mancanza di dolo e di colpa grave, atteso che le attività di	
	fatturazione e gestione della contabilità erano delegate agli uffici preposti;	
	° deduce che dovrebbero essere chiamati a rispondere del danno anche	
	gli addetti della Regione e della Filse, per non aver impedito il fatto dannoso	
	connesso all'erogazione indebita di un contributo.	
	In via istruttoria, ha chiesto di disporre una consulenza tecnica d'ufficio	
	per i profili di danno.	
	Con memoria depositata il 19.4.2024 si è costituita in giudizio la Centro	
	progetti informatici s.r.l., che:	
	° insta per la sospensione del giudizio;	
	° deduce, con le medesime argomentazioni di Jacassi Pietro, l'assenza	
	di danno erariale e comunque la sua diversa quantificazione, nonché la carenza	
	dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa.	
	Con memoria depositata in data 24.4.2024, si è costituito in giudizio	
	Carlo Silva, in proprio e quale rappresentante della Clickutility, che:	
	° eccepisce il difetto di giurisdizione per carenza di un rapporto di	
	servizio con la Pubblica Amministrazione, giacché i convenuti si sarebbero	
	7	

	limitati a partecipare a un raggruppamento temporaneo di imprese senza	
	svolgere funzioni pubblicistiche demandate alla Filse. Inoltre, la Corte sarebbe	
	priva di giurisdizione in quanto il danno non si sarebbe verificato a carico dello	
	Stato, bensì a carico delle Istituzioni europee. La Corte non avrebbe, infine,	
	giurisdizione in relazione all'accertamento della falsità dei documenti	
	presentati a rendiconto, ai sensi dell'art. 14 c.g.c.;	
	°ecepisce che il diritto al risarcimento del danno sarebbe prescritto,	
	poiché i pagamenti delle somme contestate sarebbero avvenuti con bonifici del	
	27.9.2012 e del 2.12. 2015 e non vi sarebbe stato alcun doloso occultamento	
	del danno;	
	°ecepisce la tardività dell'atto di citazione, poiché, dopo gli inviti a	
	dedurre notificati alla Clickutility e a Carlo Silva, rispettivamente, il 16 e il 20	
	giugno 2022, l'invito a dedurre integrativo non conterrebbe nuove e ulteriori	
	contestazioni, limitandosi a estendere ad altri soggetti l'originaria	
	prospettazione accusatoria;	
	°nel merito, deduce l'insussistenza del danno erariale, in quanto il	
	progetto Ipet sarebbe stato realizzato nel rispetto delle disposizioni del bando	
	e sostenendo effettivamente i costi indicati nella proposta e poi rendicontati,	
	come verificato anche dalla società concedente il finanziamento. In ogni caso,	
	il danno dovrebbe essere limitato ai costi non effettivamente sostenuti dal	
	raggruppamento e non all'ammontare complessivo del contributo, tenendo	
	conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione/comunità;	
	°deduce la carenza di prova del dolo, che richiederebbe la	
	dimostrazione della volontà dell'evento dannoso;	
	°deduce l'insussistenza di un danno concreto e attuale per la Filse,	
	8	

	tenuto conto che quest'ultima sarebbe ancora legittimata ad agire per il	
	recupero delle somme in relazione alle quali si sarebbe verificato l'ipotizzato	
	illecito;	
	°ista per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione	
	europea per valutare la compatibilità con la disciplina sovranazionale di alcune	
	disposizioni interne, con particolare riguardo alla possibilità di ripetere l'intero	
	contributo, esito ritenuto sproporzionato e connotato da un'impropria funzione	
	sanzionatoria;	
	°chiede l'esercizio del potere riduttivo in considerazione della	
	realizzazione del progetto e dei risultati prefissati, perseguendo l'interesse	
	della comunità amministrata.	
	In via istruttoria, ha chiesto di disporre una consulenza tecnica d'ufficio	
	e le occorrenti acquisizioni documentali al fine di accertare l'effettiva e	
	regolare realizzazione del progetto Ipet e la sua <i>utilitas</i> per la collettività.	
	Con memoria depositata in pari dati si è costituita in giudizio la Lem	
	TTA s.r.l., che:	
	°ista per la definizione con rito abbreviato, non essendo possibile	
	ravvisare una responsabilità dolosa e/o alcun indebito vantaggio della società;	
	°eccepisce il difetto di giurisdizione di questa Corte sia per assenza del	
	rapporto di servizio e per mancanza di danno allo Stato italiano, sia in relazione	
	all'accertamento della falsità dei documenti;	
	°eccepisce la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;	
	°eccepisce la tardività dell'atto di citazione;	
	°nel merito, deduce la mancanza di un danno erariale, sottolineando	
	l'utilità del progetto e il coinvolgimento della Filse, nonché la mancanza della	
	9	

	prova del dolo;	
	°ista per la remissione della suddetta questione pregiudiziale alla Corte	
	di giustizia dell'Unione europea;	
	° invoca l'esercizio del potere riduttivo.	
	In via istruttoria, ha chiesto di disporre una consulenza tecnica	
	d'ufficio.	
	Con memoria depositata il 24.4.2024 si è costituito in giudizio Alberto	
	Galletto, che:	
	° eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte per mancanza del	
	rapporto di servizio. A tale fine deduce la propria estraneità al progetto,	
	essendo stato dipendente della Società dal 2006 al 2011, ricoprendo sempre	
	mansioni di carattere puramente amministrativo;	
	°eccepisce la nullità della citazione per indeterminatezza della	
	domanda, non individuando questa chiaramente e inequivocabilmente il danno	
	e gli altri elementi fondanti una possibile responsabilità amministrativo-	
	contabile in relazione alla sua specifica posizione. Non sarebbe, peraltro,	
	possibile attribuire a tutti i convenuti il medesimo grado di responsabilità;	
	° ista per la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 106, comma 1,	
	c.g.c., in attesa della definizione sia del processo penale, sia del giudizio di	
	appello relativo alla sentenza di questa Sezione dell'8 giugno 2023, n. 52,	
	recante condanna per un caso simile;	
	°nel merito, deduce la contraddittorietà dell'impianto probatorio;	
	°in via subordinata, contesta la quantificazione del danno. Il documento	
	sarebbe in parte imputabile alla decisione della Filse di non porre in esecuzione	
	la sentenza del 23 febbraio 2022, n. 456, con cui il Tribunale di Genova ha	
	10	

	condannato Cap Solutions s.r.l. in liquidazione, al pagamento di euro	
	218.518,96 oltre interessi al tasso di legge in favore della Filse,	
	accontentandosi della proposta del pagamento di euro 83.000,00, somma già	
	corrisposta;	
	° chiede l'esercizio del potere riduttivo.	
	La Cap Solutions non risulta costituita in giudizio.	
	In esito alla camera di consiglio del 16 maggio 2024, con decreto del	
	20 maggio 2024, n. 1, il richiesto giudizio abbreviato è stato dichiarato	
	inammissibile, a motivo della sussistenza di un doloso arricchimento.	
	All'udienza pubblica del 16 maggio 2024, su richiesta di parte è stato	
	disposto il rinvio per consentire alla pubblica accusa di integrare la chiamata	
	in giudizio nei confronti di Federico Hardonk, liquidatore giudiziario nella	
	procedura di concordato preventivo. La citazione in giudizio è stata notificata	
	in data 4.6.2024.	
	Con memoria depositata in data 15.10.2024, si è costituita in giudizio	
	la procedura di concordato preventivo della Centro progetti informatici s.r.l.,	
	in persona del liquidatore giudiziario Federico Hardonk, che:	
	°eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, poiché il	
	giudizio verterebbe sull'accertamento di responsabilità per fatti e condotte	
	anteriori alla procedura e perché dovrebbe escludersi la legittimazione del	
	liquidatore giudiziale nelle controversie aventi a oggetto l'accertamento di	
	crediti o debiti dell'imprenditore. La legittimazione spetterebbe	
	all'imprenditore e il liquidatore potrebbe spiegare unicamente un intervento	
	adesivo;	
	°in subordine, deduce l'impossibilità di condannare gli organi del	
	11	

	concordato, in quanto estranei ai fatti e privi di informazioni al riguardo. Ha,	
	quindi, chiesto di essere estromessa dal giudizio o, in via graduata, di dichiarare	
	che l’emananda sentenza avrebbe valore di mero accertamento nei confronti	
	della procedura.	
	In esito all’udienza pubblica del 14 novembre 2024 il Collegio, relati-	
	vamente alla questione pregiudiziale della tardività della citazione, con ordi-	
	nanza a verbale, si è riservato la decisione e ha assegnato alle parti il termine	
	di trenta giorni per le produzioni documentali, rinviando al ruolo del 20.3.2025.	
	Il Pubblico ministero ha depositato memoria il 28.11.2024 e insiste per	
	il rigetto dell’eccezione di tardività della citazione.	
	Con memoria depositata il 9.12.2024 Silva Carlo, in proprio e nella	
	qualità di rappresentante della Clickutility Team s.r.l., insiste per l’accogli-	
	mento dell’eccezione di tardività della citazione.	
	Con memoria depositata l’11.12.2024 Lem TTA s.r.l. insiste per l’acco-	
	glimento dell’eccezione di tardività.	
	Alla pubblica udienza il Pubblico ministero e le parti privati hanno ri-	
	badito le rispettive posizioni e concluso come da verbale. Il giudizio è stato	
	quindi trattenuto in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il Collegio deve anzitutto verificare la regolarità del contraddittorio	
	rispetto ai convenuti non costituiti.	
	I convenuti Valdata Luca e Rezzano Sebastiano sono stati destinatari	
	dell’invito a dedurre notificato in data 25.10.2022. Il primo ha svolto attività	
	difensiva nella fase preprocessuale. Nei loro confronti la Procura ha notificato	
	12	

	la citazione in giudizio agli indirizzi digitali, rispettivamente, luca.val-data@pec.commercialisti.it , e sebastiano.rezzano@pec.commercialisti.it . La	
	Cap Solution s.r.l., legalmente rappresentata dal convenuto Jacassi Pietro, ha	
	esercitato il diritto di difesa a seguito dell'invito a dedurre emesso dalla Pro-	
	cura regionale, che ha notificato la citazione in giudizio all'indirizzo digitale	
	02033350998@legalmail.it .	
	A mente dell'art. 6, c. 4, c.g.c., le notificazioni degli atti possono essere	
	effettuate direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in	
	pubblici elenchi o registri. Considerato che i predetti indirizzi elettronico risul-	
	tano dall'elenco INIPEC del Ministero (già) dello Sviluppo economico, deve	
	allora ritenersi validamente instaurato il rapporto processuale, con conseguente	
	dichiarazione della contumacia dei suddetti convenuti.	
	2.Il denunciato difetto di giurisdizione è infondato sotto tutti i profili	
	sviluppati.	
	I finanziamenti per cui è giudizio sono stati previsti dal POR Liguria	
	FESR (2007-2013) - Asse 1 "Innovazione e competitività" (delibere G.R. Li-	
	guria n. 1752 del 22.12.2008 e n.776 del 28.6.2013) e dal P.O.R. FESR 2007-	
	2013 Azione 1.2.2 "Ricerca industriale e sviluppo sperimentale" (delibere G.R.	
	Liguria n. 1472 del 10.12.2010 e n. 776 del 28.6.2013). Le relative agevola-	
	zioni, cofinanziate con fondi europei, sono state deliberate dalla F.I.L.S.E.	
	S.p.A., Finanziaria ligure per lo sviluppo economico, soggetto della Regione	
	Liguria. Sulla scorta di queste circostanze, risulta allora predicabile la giurisd-	
	zione di questa Corte anzitutto rispetto al soggetto cui direttamente viene rife-	
	rito il danno (<i>i.e.</i> : F.I.L.S.E. S.p.A.), trattandosi di società in <i>house</i> a totale par-	
	tecipazione pubblica ed a tale stregua soggetta alla giurisdizione contabile (<i>ex</i>	
	13	

pluribus, Cass., Sez. un., n. 26283/2013). La giurisdizione di questa Corte deve essere affermata anche in relazione alla natura pubblica delle risorse impiegate per la concessione delle agevolazioni finanziarie in questione, risorse provenienti dal bilancio della Regione Liguria e cofinanziate dall'Unione europea (*ex aliis*, Cass., Sez. un., n. 26935/2013). Osserva il Collegio che il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti (Cass., Sez. un., 13245/2019) per cui, ai fini della giurisdizione contabile, è necessario e sufficiente che i soggetti privati, beneficiari del finanziamento pubblico, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (*ex multis*, Cass., Sez. un., n. 11/2020). Alla stregua delle considerazioni che precedono, sulla domanda svolta dalla Procura regionale, strutturata sulla distrazione dei fondi in questione, deve allora essere affermata la giurisdizione di questa Corte.

3. In via di successione logico-giuridica, deve essere vagliata l'eccezione di nullità della citazione svolta dalla difesa di Galletto Alberto, che deduce l'indeterminatezza della domanda, non individuando questa chiaramente e inequivocabilmente il danno e gli altri elementi fondanti la responsabilità amministrativo-contabile in relazione alla specifica posizione del convenuto.

L'eccezione è infondata. Costituisce *ius receptum* che, per la declaratoria di nullità della citazione, l'oggetto della domanda deve risultare *assolutamente incerto*, in relazione alla ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo l'oggetto della sua domanda, ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle

condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (*ex aliis*, Cass., II, n. 1681/2015). Nel caso di specie il requirente ha chiaramente e specificamente enunciato tanto il *petitum* quanto la *causa petendi* della domanda, contestando puntuali profili di danno erariale in relazione a specifiche condotte anche del convenuto Galletto, per effetto delle quali i progetti finanziati dal contributo pubblico non sarebbero stati realizzati, quantomeno nel pieno rispetto delle disposizioni dei bandi di riferimento, con conseguente frustrazione dei programmi pubblici ad essi sottesi. E del resto, che il convenuto abbia ben inteso il fondamento e la finalità della domanda risulta *ad abundantiam* dalla circostanza che costituendosi ha argomentato diffusamente, svolgendo specifiche difese (Sez. III, n. 72/2019). L'eccezione di nullità *de qua*, pertanto, è infondata e deve di conseguenza essere disattesa.

4. Pregiudizialmente il Collegio è chiamato a scrutinare anche la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale, nonché del giudizio di appello relativo ad una sentenza di questa Sezione (n. 52/2023) resa in un caso analogo a quello per cui è giudizio.

La richiesta di sospensione del giudizio è infondata. Osserva il Collegio che la sospensione del giudizio, disciplinata dall'art. 106 c.g.c., presuppone la contemporanea pendenza di due processi, tra i quali esista un rapporto di pregiudizialità logica e giuridica, nel senso che l'accertamento contenuto nella causa pregiudicante deve essere richiesto dalla legge con efficacia di giudicato nel giudizio contabile (Sez. riun., n. 3/2021). Come chiarito in giurisprudenza, la richiamata disposizione codifica il criterio della pregiudizialità tecnica quale ragione di sospensione necessaria del processo contabile, ammettendola entro limiti circoscritti, in ossequio al regime di indipendenza fra le diverse

giurisdizioni (Sez. riun., n. 5/2020; n. 15/2019). Invero, considerato che le interferenze tra giudizio contabile, da un lato, e giudizi ordinari (civili o penali) e amministrativi, dall'altro, danno luogo a questioni di proponibilità della domanda e non di giurisdizione, le rispettive azioni restano reciprocamente indipendenti, anche quando investono i medesimi fatti materiali (Cass., Sez. un., n. 16722/2020; n. 27092/2009). Nel caso di specie non sussiste il predetto rapporto di pregiudizialità logica e giuridica tra giudizi, ragion per cui si impone il rigetto della domanda di sospensione del giudizio.

5. Sempre in via pregiudiziale il Collegio è tenuto a delibare l'eccezione di tardività della citazione svolta dalle difese dei convenuti Silva Carlo, Clickutility Team s.r.l. e Lem TTA s.r.l., cui hanno aderito in udienza le difese dei convenuti Jacassi Pietro, Centro progetti informatici s.r.l. e Galletto Alberto.

Rileva il Collegio che gli inviti a dedurre datati 15.6.2022 sono stati notificati nel periodo 16/30 giugno 2022 nei confronti di Clickutility Team s.r.l., Lem TTA s.r.l., Jacassi Pietro, in proprio e quale rappresentante della Centro progetti informatici s.r.l., Carlo Silva, in proprio e quale rappresentante della Clickutility, e Alberto Galletto. In data 25.10.2022, dopo la presentazione delle controdeduzioni da parte dei primi invitati, l'invito a dedurre datato 15.6.2022 (non integrato con i nuovi soggetti ritenuti responsabili) è stato notificato anche al commissario e al liquidatore della procedura di concordato preventivo della Centro progetti informatici. Con istanza datata 2.1.2023, la Procura regionale, ravvisando l'esigenza di un supplemento istruttorio e la necessità di notificare l'invito a dedurre anche alla Cap Solutions s.r.l. (risultata cessionaria dei rami d'impresa della CPI) ha chiesto la proroga di 180 giorni

	per il deposito dell'atto di citazione. La proroga è stata autorizzata con ordi-	
	nanza del 16.3.2023, n. 1, relativa a Jacassi Pietro, personalmente e quale rap-	
	presentante legale della Centro progetti informatici s.r.l.; Galletto Alberto;	
	Silva Carlo, personalmente e quale rappresentante legale della Clickutility	
	Team s.r.l.; Centro progetti informatici s.r.l., in persona del legale rappresen-	
	tante p.t.; Clickutility Team s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.; Lem	
	TTA s.r.l., in persona del legale rappresentante. L'invito a dedurre integrativo	
	datato 9.1.2023, con menzione del coinvolgimento della Cap Solutions, è stato	
	notificato a quest'ultima società in data 10.1.2023 e alle altre parti tra il 10 e il	
	13 gennaio 2023.	
	Gli originari destinatari dell'invito a dedurre del 15.6.2022 eccepiscono	
	la tardività della citazione in giudizio, assumendo che, maturati al successivo	
	5 settembre i termini per la presentazione delle deduzioni, la citazione avrebbe	
	dovuto essere depositata, considerando la proroga di cui alla predetta ordinanza	
	n. 1/2023, entro il 3.7.2023, per cui sarebbe tardivo il deposito effettuato in	
	data 25.10.2023. A questa ricostruzione la Procura oppone la tempestività della	
	citazione, ritenuto che, per effetto della notificazione in data 25.10.2022	
	dell'invito a dedurre anche nei confronti del commissario e del liquidatore	
	della procedura di concordato preventivo, il termine legale per il deposito della	
	citazione sarebbe decorso solo con l'8.4.2023, dal quale, computando la pre-	
	detta proroga di 180 giorni, il termine finale del 5.11.2023, rispettato nel caso	
	di specie.	
	Osserva il Collegio che, qualora <i>“l'invito a dedurre sia stato emesso</i>	
	<i>contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti”</i> , il termine legale	
	per il deposito della citazione <i>“decorre dal momento del perfezionamento della</i>	
	17	

notificazione per l'ultimo invitato; in tutti gli altri casi, decorre autonomamente per ciascun invitato dal momento del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti" (art. 67, c. 6, c.g.c.). La disposizione codicistica codifica il principio pretorio posto dalle Sezioni riunite nel previgente sistema normativo, principio ritenuto *"funzionale anche all'esercizio in un unico processo delle azioni di responsabilità nei confronti di tutti i soggetti ritenuti corresponsabili"* (Sez. riun., n. 1/2005). Chiamata a chiarire la portata della suddetta disposizione codicistica, la giurisprudenza ha specificato che *"la contestualità cui fa riferimento l'art. 67, sesto comma, c.g.c. non possa essere interpretata se non nel significato formale ed estrinseco reso palese dal sostanziale usato, vale a dire con riferimento al medesimo contesto documentale"*, per cui *"la pluralità di soggetti invitati deve risultare da un atto strutturalmente e formalmente unitario"* (Sez. II, n. 113/2020). Applicando questi principi, deriva che la successiva notifica di un invito integrativo ad un ulteriore presunto corresponsabile non è idonea a traslare in avanti il termine legale per il deposito dell'atto di citazione (Sez. Calabria, n. 30/2024). Nel caso per cui è giudizio, come prima evidenziato, dopo la notificazione, nel periodo 16-30 giugno 2022, degli inviti a dedurre datati 15.6.2022, la Procura ha notificato, in data 25.10.2022, l'invito a dedurre datato 15.6.2022 (peraltro non integrato con i nuovi soggetti ritenuti responsabili) anche al commissario e al liquidatore del concordato preventivo. Il successivo 2.1.2023 ha chiesto la proroga di 180 giorni per il deposito dell'atto di citazione e notificato, nel periodo 10-13 gennaio 2023, un ulteriore invito integrativo (datato 9.1.2023) alla Cap Solutions s.r.l. e alle altre parti. Sulla scorta dei principi prima affermati, ritiene il Collegio che nel caso *de quo* difetti la *contestualità* dell'invito cui fa riferimento la

	disposizione di cui al comma 6 dell'art. 67 c.g.c., imperniata, come posto in	
	risalto, su un atto strutturalmente e formalmente unitario, caratteristiche non	
	sussistenti nell'ipotesi di notificazione dell'invito originario ad ulteriori pre-	
	sunti responsabili, peraltro neppure individuati come tali nel corpo dell'atto	
	notificato. Ne deriva che, rispetto agli originari invitati, le successive notifica-	
	zioni degli inviti a dedurre non risultano idonee a procrastinare il termine finale	
	per il deposito dell'atto di citazione, definitivamente spirato il 3.7.2023. La	
	citazione deve quindi essere dichiarata inammissibile rispetto ai convenuti che	
	hanno ritualmente proposto l'eccezione di tardività, e pertanto relativamente a	
	Silva Carlo, Lem TTA s.r.l e Clickutility Team s.r.l. Restano di conseguenza	
	assorbite l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia EU e l'ecce-	
	zione di prescrizione formulate dai suddetti convenuti. L'eccezione di prescri-	
	zione, in ogni caso, è infondata in quanto, stante la frode posta in essere dai	
	convenuti, il disvelamento del danno si è avuto solo con gli accertamenti della	
	Guardia di Finanza di cui si è detto.	
	Rispetto ai convenuti che hanno aderito alla predetta eccezione in	
	udienza, deve invece farsi applicazione del principio per cui l'inammissibilità	
	della citazione non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice e deve essere	
	ritualmente eccepita dal convenuto interessato (Sez. riun., n. 1/2007). Relati-	
	vamente ai convenuti Jacassi Pietro, Centro progetti informatici s.r.l. e Galletto	
	Alberto, che non hanno ritualmente sollevato l'eccezione in questione, la cita-	
	zione deve pertanto essere ritenuta tempestiva. Relativamente alla Cap Solu-	
	tion s.r.l. deve rilevarsi la tardività della citazione, depositata il 25.10.2023.	
	Invero, dalla notificazione (avvenuta il 10.1.2023) dell'invito a dedurre inte-	
	grativo, computando il termine di 45 giorni per la presentazione di deduzioni	
	19	

e quello successivo di 120 giorni per il deposito della citazione, il termine finale per introdurre il giudizio è maturato il 24.6.2023, atteso che tale società non è stata destinataria della proroga di cui all'ordinanza n. 1/2023. La Cap Solution s.r.l. tuttavia è rimasta contumace, ragion per cui anche nei suoi confronti la citazione deve essere considerata tempestiva per difetto di rituale eccezione di inammissibilità.

6. Il Collegio ritiene la causa matura per la decisione, di guisa che non risulta necessaria ulteriore attività istruttoria. Nel merito la domanda è fondata nei termini che seguono.

6.1. Osserva il Collegio che, con l'assunzione dell'obbligo di destinare somme concernenti un finanziamento pubblico, il soggetto percettore agisce per l'espletamento di un'attività rientrante tra i compiti della pubblica amministrazione. Poiché la società beneficiaria dell'erogazione concorre alla realizzazione del programma della P.A., instaurando con questa un rapporto di servizio, la responsabilità amministrativa attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico "... ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati"; e ciò in quanto "il parametro di riferimento della responsabilità era-riale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere, facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano, di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati" (Cass., Sez. un., n. 3310/14; n. 295/13). Pertanto, la giurisdizione contabile si estende anche alle persone fisiche che abbiano diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche, comunque incidendo sulla realizzazione del programma, così come concretizzato ed approvato dall'ente

pubblico con il concorso del privato (Cass., Sez. un., n. 20701/2013; n. 9963/2010).

Il danno erariale consegue allo sviamento del finanziamento dalle finalità pubblicistiche per le quali esso è stato concesso (Sez. II, n. 56/2018) sviamento che può manifestarsi a diversi livelli, in quanto le relative modalità possono essere sia “genetiche” che “funzionali”: le prime, si realizzano mediante l’acquisizione del contributo in assenza dei relativi presupposti; le altre, invece, si realizzano in un momento successivo e secondo varie modalità, riassumibili nell’impiego distorto del finanziamento ricevuto (Sez. II, n. 151/2021). Impiego distorto che può derivare dalle violazioni delle regole del bando e degli atti di concessione del finanziamento, che, qualora idonee a precludere il raggiungimento delle finalità avute di mira con il contributo, integrano un danno erariale (Sez. Calabria, n. 229/2022; Sez. Basilicata, n. 6/2022).

Ai fini della decisione nel merito il Collegio è chiamato a verificare che il compendio probatorio fornito dalla Procura sia idoneo a sorreggere la richiesta risarcitoria. A tal riguardo, occorre considerare che il giudice contabile dispone di un autonomo potere di apprezzamento dei fatti asseritamente costitutivi della fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile, anche laddove essi abbiano una rilevanza innanzi a diverso giudice (Sez. I, n. 345/2021). Ed inoltre, che la valutazione del materiale probatorio va effettuata secondo la preponderanza dell'evidenza, ovvero del "più probabile che non" (Sez. appello Sicilia, n. 21/2022; Sez. Calabria, n. 243/2020).

6.2. La Procura erariale ha convenuto in giudizio la società Centro progetti informatici s.r.l., già CAP S.p.A. e CAP s.r.l., assumendo pertanto la

	continuità soggettiva tra le varie figure societarie elencate. Tale configurazione	
	non è stata contestata dai convenuti costituiti, per cui deve essere considerata	
	pacifica. In considerazione della declaratoria di inammissibilità della citazione	
	nei confronti di Silva Carlo, Lem TTA s.r.l. e Clickutility Team s.r.l, la cita-	
	zione in giudizio riguarda, oltre alla suddetta CPI s.r.l., Jacassi Pietro, perso-	
	nalmente e quale rappresentante legale p.t. della Centro progetti informatici	
	s.r.l., Galletto Alberto, responsabile del progetto SIAS, Cap Solutions s.r.l.,	
	cessionaria dei rami d'azienda CPI -per i progetti SIAS e IPET, in persona del	
	legale rappresentante Jacassi Pietro.	
	Il Collegio ritiene sussistenti rispetto a tutti questi soggetti i presupp-	
	osti per l'affermazione della loro responsabilità amministrativa.	
	Progetto SIAS	
	In qualità di legale rappresentante della Cap S.p.A., Jacassi Pietro ha	
	presentato in data 9.3.2009 domanda di contributo, Linea 1.2.2. Ricerca indu-	
	striale e sviluppo sperimentale, indicando quale interlocutore esclusivo con la	
	Fi.l.s.e. Galletto Alberto. In data 17.11.2010 ha presentato domanda di liqui-	
	dazione dell'anticipo del 35% del contributo riconosciuto. In data 2.12.2011	
	ha presentato domanda di liquidazione dell'acconto pari al 50% dello stato di	
	avanzamento. La rendicontazione delle spese ha riguardato in particolare i co-	
	sti per il personale impiegato, in relazione alle ore di lavoro profuso. Gli	
	schemi di rendicontazione prodotti recano la sottoscrizione di Jacassi Pietro e	
	di Galletto Alberto, responsabile amministrativo. In data 25.8.2014 Jacassi	
	Pietro, quale legale rappresentante della CPI s.r.l, già Cap s.p.a, ha presentato	
	domanda di liquidazione del saldo del contributo, dichiarando di aver ultimato	
	il piano di investimento ammesso ad agevolazione e indicando i costi effettuati	
	22	

	per l'attuazione del progetto, con particolare riferimento alle spese per il per-	
	sonale impiegato. La Cap Solutions s.r.l, legale rappresentante Jacassi Pietro,	
	in data 18.12.2015 ha comunicato a Fi.l.s.e., relativamente al progetto SIAS, il	
	subentro nel progetto medesimo, con dichiarazione di assunzione dei relativi	
	impegni e della relativa responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi.	
	Il subentro è stato dichiaratamente collegato alla cessione da parte di CIP s.r.l.	
	del ramo d'azienda, comprendente il predetto progetto SIAS, incluso il credito	
	nei confronti della finanziaria regionale. Dagli accertamenti condotti dalla GdF	
	è risultato (SIT Egitto; Cassina; Urbano; De Ranieri; Contini; Bellingeri e	
	Montarsolo) che solamente Cassina e Bellingeri hanno partecipato al progetto	
	SIAS e firmato i prospetti delle ore rendicontate, prospetti preparati, secondo	
	quanto dichiarato da Cassina, dal coordinatore del progetto Alberto Galletto.	
	Montarsolo ha dichiarato di non aver partecipato al progetto, pur riconoscendo	
	la sottoscrizione apposta in calce al rendiconto presentato. In ordine, infine,	
	alla sperimentazione pilota della procedura software presso l'ospedale Gaslini	
	di Genova, prevista dagli atti di concessione del finanziamento, gli accerta-	
	menti condotti dalla GdF hanno escluso tanto il coinvolgimento della struttura	
	ospedaliera, quanto la stessa sperimentazione. Risulta da quanto esposto il	
	ruolo di <i>dominus</i> di Jacassi Pietro nelle vicende per cui è giudizio, caratteriz-	
	zate da condotte decettive tanto di Jacassi, quanto, seppur con un ruolo secon-	
	dario, di Alberto Galletto, procuratore della società, che è risultato essere l'ef-	
	fettivo coordinatore del progetto e co-autore delle schede di rendicontazione	
	del costo del personale.	
	Progetto IPET	
	In data 2.3.2011 Jacassi Pietro ha presentato per il prima menzionato	
	23	

	RTI domanda di contributo, indicando, tra l'altro, l'elenco delle persone coin-	
	volte nel progetto. In data 3.1.2012 ha chiesto l'anticipo del contributo nella	
	misura del 35%. In data 2.7.2013 ha richiesto la liquidazione dell'acconto, per	
	raggiungimento del 60% di avanzamento dei lavori, rendicontando anche il	
	costo per il personale impiegato. Il saldo è stato richiesto in data 25.8.2014,	
	con la rendicontazione del costo del personale impiegato, saldo che è stato li-	
	quidato in data 9.12.2015 alla Cap Solutions s.r.l, già Cap s.r.l., cessionaria del	
	ramo d'azienda. Dagli accertamenti condotti dalla GdF (SIT personale delle	
	società del RTI: Egitto; Loffari; Beggi; Cavallo; Cafiero; Mastrolonardo; Mon-	
	tarsolo; Barbi; Bellingeri; Silva; Cottafava; Pontiggia; Rowena; Cristiano; Ca-	
	tanzaro; Privitera; Donato; Visconti e Diaz) è risultato che la quasi totalità del	
	personale non è stata coinvolta nel suddetto progetto, per lo più sconosciuto, e	
	non ha sottoscritto i rendiconti delle ore lavorate. Sempre dai suddetti accerta-	
	menti è risultato (SIT Semino) che l'attività della E@syinformatica, regolar-	
	mente rendicontata ai fini del contributo, non è stata in realtà mai resa. Anche	
	in relazione al progetto in questione, risultano documentalmente condotte frau-	
	dolente dei partecipanti, inclusi quelli facenti capo alla Lem s.r.l. e Clickutility	
	s.r.l., volte ad indurre in errore la Fi.l.s.e. circa l'esecuzione del progetto nei	
	termini previsti dal bando di finanziamento e dagli atti di concessione.	
	6.3. A fronte di questi dati documentali, i convenuti oppongono la na-	
	tura meramente formale degli addebiti -che potrebbero al più dar vita ad una	
	revoca parziale del contributo- la circostanza che i progetti sarebbero stati co-	
	munque realizzati, il contributo causale della finanziaria regionale e dei verifi-	
	catori, l'assenza del dolo -anche in relazione agli esiti del procedimento pe-	
	nale- il ruolo meramente amministrativo avuto all'interno della società e i	
	24	

	risarcimenti disposti dall'autorità giudiziaria ordinaria. Osserva il Collegio che	
	le deduzioni impiegate sulla natura asseritamente formale delle violazioni e	
	sul pregiudizio si pongono in un'ottica esclusivamente privatistica del danno	
	erariale, trascurando che questo trascende il piano degli interessi civilistici e	
	dei relativi strumenti di tutela e attinge, in certo qual modo, alla sfera delle	
	politiche perseguite dalla pubblica amministrazione. Quanto all'esito del pro-	
	cedimento penale (richiesta del PM di archiviazione datata 1.12.2024) è diri-	
	mente osservare che la responsabilità penale è governata da principi peculiari,	
	divergenti da quelli propri della responsabilità amministrativa, in ordine, come	
	sopra osservato, alla prova e al nesso di causalità. Nel caso di specie il dato	
	incontrovertibile è rappresentato dalla produzione di documentazione oggettivi-	
	vamente artefatta per la liquidazione del finanziamento concesso, produzione	
	che, stante il fine avuto di mira, appare sicuramente avvincente dalla consapevo-	
	lezza dei convenuti di ottenere un indebito vantaggio economico con pari	
	danno per l'amministrazione pubblica. Danno che, seppur parzialmente, è stato	
	riconosciuto anche dal <i>dominus</i> Jacassi Pietro. Circa l'effettivo atteggiarsi del	
	contributo del convenuto Galletto, si è detto prima che lo stesso è risultato es-	
	sere il coordinatore del progetto Sias e il co-autore delle relative schede di ren-	
	dicontazione. In ordine all'asserito contributo causale della Fi.l.s.e. e dei veri-	
	ficatori, ritiene il Collegio inconferente il richiamo al precedente della Sezione,	
	rilevato che nel caso per cui è giudizio, a differenza di quello considerato dal	
	predetto precedente, le falsità hanno riguardato essenzialmente le schede di	
	rendicontazione del costo del personale impiegato, non riscontrabili ad un	
	esame meramente documentale. Della falsità della consulenza della "E@sy In-	
	formatica di Paolo Semino" si è detto prima. In questa sede deve solo precisarsi	
	25	

	che siffatto accertamento è incidentale (<i>i.e.</i> : senza autorità di giudicato) e per-	
	tanto esente dal censurato vizio di giurisdizione. Preso atto che il <i>quantum</i> del	
	pregiudizio è stato dalla Procura determinato considerando la somma di euro	
	83 mila già incamerata dalla Fi.l.s.e., reputa il Collegio necessario riconoscere	
	il contributo causale alla produzione del danno dei soggetti evocati in giudizio	
	oltre il termine finale fissato dalla legge. Tale apporto viene riconosciuto con-	
	gruo nella misura del 25% del totale del danno, con pari riduzione dell'adde-	
	bito per gli altri convenuti, chiamati pertanto a risarcire il danno nella misura	
	del 75% della contestazione. Non vi è luogo all'esercizio del potere riduttivo	
	stante la natura dolosa delle condotte contestate.	
	6.4. La Procura regionale ha convenuto il giudizio anche la procedura	
	di concordato preventivo, in persona dei vari soggetti che via via hanno rico-	
	perto i rispettivi ruoli esponenziali. Costituendosi in giudizio, il Concordato ha	
	dedotto il difetto di legittimazione passiva.	
	Osserva il Collegio che gli organi della procedura hanno legittimazione	
	processuale, secondo le rispettive competenze, per le controversie relative a	
	questioni liquidatorie e distributive, spettando per il resto all'imprenditore sot-	
	toposto al concordato preventivo, che prosegue l'esercizio dell'impresa durante	
	lo svolgimento della procedura, potendo gli organi concorsuali spiegare inter-	
	vento adesivo dipendente (<i>ex aliis</i> , Cass., II, n. 17606/2015; II, n. 16534/2012).	
	Tanto precisato, alla luce del principio secondo cui spetta al giudice interpre-	
	tare e qualificare la domanda (<i>ex multis</i> , Cass., II, n. 5153/2019), reputa il Col-	
	legio che la domanda attorea nei confronti degli organi del Concordato vada	
	correttamente intesa come volta a sollecitare l'intervento adesivo, previsto in	
	generale dall'art. 85 c.g.c., limitando per l'effetto la condanna al solo	
	26	

	imprenditore.	
	7. Le spese di lite vanno compensate rispetto ai convenuti Silva Carlo,	
	Clikutility Team s.r.l e Lem TTA s.r.l., per i quali il giudizio viene definito con	
	la declaratoria di inammissibilità della citazione. Per i convenuti condannati al	
	risarcimento del danno, le spese di giustizia seguono la soccombenza e saranno	
	liquidate come da dispositivo.	
	PQM	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, de-	
	finitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda:	
	- dichiara inammissibile la citazione nei confronti di Silva Carlo, Clic-	
	kutility Team s.r.l e Lem TTA s.r.l.;	
	-accerta la responsabilità amministrativa di Jacassi Pietro, Galletto Al-	
	berto, Centro progetti informatici s.r.l. e Cap Solutions s.r.l., in liquidazione,	
	entrambe le società in persona di Jacassi Pietro, e, per l'effetto, li condanna in	
	solido al risarcimento del danno, in favore di Fi.l.s.e, S.p.A., di euro	
	101.639,22, relativo al progetto SIAS;	
	- accerta la responsabilità amministrativa di Jacassi Pietro, Centro pro-	
	getti informatici s.r.l. e Cap Solutions s.r.l., in liquidazione, entrambe le società	
	in persona di Jacassi Pietro, e, per l'effetto, li condanna in solido al risarci-	
	mento del danno, in favore di Fi.l.s.e, S.p.A., di euro 193.441,52, relativo al	
	progetto IPET.	
	Tutte le predette somme vanno rivalutate secondo gli indici Istat e mag-	
	giorate con gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al	
	soddisfo.	
	Condanna Jacassi Pietro, Galletto Alberto, Centro progetti informatici	
	27	

